

**Programmazione unitaria 2014-2020**  
**POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.1.3**  
**Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”**  
**Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”**

**AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO**



**FAQ**  
**Frequently Asked Questions**

## A) SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

### 1) L'ATI può essere composta da più imprese e un organismo di ricerca? Anche l'Organismo di Ricerca deve avere sede operativa in Sardegna?

R: ai sensi dell'art. 4, comma 2 delle Disposizioni le imprese possono presentare domanda di accesso singolarmente o in forma congiunta con un unico Organismo di Ricerca avente una sede operativa in Sardegna. Pertanto sono ammissibili ATI costituite esclusivamente da una impresa e un organismo di ricerca. Anche l'organismo di ricerca deve avere una sede operativa in Sardegna o impegnarsi, al pari dell'impresa, ad aprire una sede o un'unità operativa in Sardegna ove svolgere il progetto di ricerca e sviluppo.

### 2) E' sufficiente che l'impresa – se si tratta di start up senza ancora un bilancio approvato - abbia indicato nel certificato della CCIAA di aver avviato l'attività?

R: l'impresa dev'essere dichiarata attiva al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.

### 3) Può essere motivo di esclusione se il soggetto proponente non possiede il requisito dell'autonomia così come definita dall'Allegato I del Reg. (UE) n.651/2014 ?

R: sono ammissibili ai benefici di cui al bando in oggetto le imprese identificate come autonome, associate o collegate che, dal calcolo degli effettivi e degli importi finanziari, rispettino i requisiti di PMI di cui all'art. 2 dell'Allegato I del Reg. (UE) n.651/2014.

Per un maggior approfondimento si consiglia di scaricare la versione italiana delle guida alla definizione di PMI: [http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item\\_id=8274&lang=it&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-definition](http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=it&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-definition)

### 4) Un imprenditore agricolo può essere ammesso ai benefici del presente bando?

R: no. Sono ammissibili esclusivamente le imprese la cui attività economica rientra nella classificazione delle attività ISTAT ATECO 2007, elencate nell'allegato D.

### 5) Le grandi imprese sono ammissibili?

R: no. Ai sensi dell'art. 4, delle Disposizioni Attuative sono ammesse esclusivamente le imprese qualificate come PMI ex art. 2 dell'Allegato I del Reg. (UE) n.651/2014).

### 6) Uno spin-off accademico che offre servizi di trasferimento tecnologico e svolge attività di ricerca industriale -ATECO M 72 "Ricerca e sviluppo" può partecipare al bando in qualità di Organismo di Ricerca?

R: ai fini della normativa comunitaria non rileva lo status giuridico del soggetto (organismo di diritto pubblico o privato) o la sua natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro) per essere definito "organismo di ricerca", ma rileva la tipologia di attività.

L'elemento determinante affinché l'organismo di ricerca sia ammissibile ai fini del presente bando, in qualità di beneficiario, è che l'attività di ricerca e sviluppo, per la quale viene chiesta la sovvenzione pubblica, non sia un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.

La definizione di Organismo di Ricerca ex regolamento UE 651/2014 include, anche se a titolo esemplificativo, università e istituti di ricerca e trasferimento tecnologico (non imprese) ovvero entità la cui finalità principale è quella di svolgere esclusivamente o, comunque, in via prevalente, attività di ricerca, sviluppo, innovazione, ecc. non a fini commerciali ma volta a conseguire un interesse generale.

Pertanto, qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

Alla luce delle precisazioni esposte sono da considerarsi non ammissibili le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione, esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali.

**7) Un'impresa costituita a fine 2015 che non dispone ancora di 2 bilanci approvati, può comunque partecipare al bando?**

R: sì. Per le imprese che non dispongono di bilanci approvati degli ultimi due esercizi, la verifica che attiene alla capacità economica e finanziaria di cui all'art. 10 delle Disposizioni, è effettuata sulla base dei dati del bilancio disponibile o infrannuale (anche se non approvato al momento della presentazione della domanda), corredato da una dichiarazione di un revisore/commercialista attestante la veridicità dei dati.

**8) Una start-up innovativa costituita esclusivamente da soci non dipendenti, con all'attivo due bilanci chiusi è ammissibile?**

R: dalle informazioni fornite non pare vi siano preclusioni alla partecipazione, fermo restando che dovranno essere rispettate le disposizioni riguardanti i requisiti di ammissione. Si segnala, inoltre, che tra i criteri di valutazione scientifica del progetto di cui all'art. 8 delle Disposizioni, rientra la valutazione dell'Adeguatezza tecnico-organizzativa che include "la qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto di Ricerca e sviluppo".

Qualora l'impresa intenda assumere del personale qualificato che farà parte del team di progetto, nella Relazione Descrittiva (allegato B) dovrà individuare i profili delle figure professionali idonee a ricoprire l'incarico.

**9) Quali sono le tipologie di aziende che possono richiedere i finanziamenti e se gli studi associati in ambito sanitario rientrano tra i possibili beneficiari?**

R: sono ammissibili esclusivamente le imprese la cui attività economica rientra nella classificazione delle attività ISTAT ATECO 2007, elencate nell'allegato D.

**10) Un'impresa che opera nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca con codice Ateco Manifatturiero C.10.20.00 - rientra tra i potenziali soggetti beneficiari?**

R: sì. Si evidenzia che le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli possono partecipare al bando se l'attività svolta nella sede operativa oggetto dell'intervento è inquadrata nei settori ATECO C – Attività manifatturiere e verificabile con visura camerale.

**11) È possibile che due aziende, tra loro non collegate o associate, richiedano le agevolazioni di cui al bando in oggetto anche se una stessa persona fisica compare nella compagine sociale di entrambe?**

R: la presenza di un socio nella compagine sociale di due società non osta alla presentazione di due distinte domande di agevolazione, fermo restando che le imprese dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 4 delle Disposizioni.

**12) Cosa s'intende per "imprese operanti nelle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna (S3)":**

R: la finalità del bando è quella di sostenere Progetti di Ricerca e Sviluppo che introducano innovazioni di prodotto e/o di processo riconducibili alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna (S3).

**13) La scelta dell'area di specializzazione S3 deve essere fatta sulla base del codice ATECO dell'azienda proponente o del settore a cui è rivolto il progetto?**

R: la scelta dell'area di specializzazione dev'essere fatta dal proponente sulla base della coerenza del progetto rispetto all'area identificata dalla Strategia di Specializzazione Intelligente

**14) Due dipartimenti del medesimo Organismo di Ricerca possono essere considerati un unico Organismo?**

R: sì, a condizioni che l'ATI venga sottoscritta dall'Università e tutti i documenti relativi alla rendicontazione siano afferenti all'Università considerata quale unica entità.

**15) Sono ammissibili anche codici ISTAT ATECO 2007 riferiti alle altre attività esercitate dall'impresa, non principale?**

R: sì, purchè rientranti nei codici Ateco ammessi di cui all'Allegato D.

Si segnala, tuttavia, che qualora l'impresa operi in uno dei settori esclusi dal Reg. (UE) n. 651/2014, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del bando.

**16) In tema di proprietà intellettuale: la ripartizione dei diritti, tra i componenti dell'ATI, dev'essere definita nella lettera di costituzione dell'ATI?**

R: conformemente alle norme comunitarie, l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi devono essere stabiliti prima dell'inizio del progetto; pertanto nella lettera di impegno alla costituzione dell'ATI le parti dovranno disciplinare la ripartizione dei diritti di proprietà derivanti dal progetto e i relativi diritti di accesso in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto. Sardegna Ricerche verificherà le stesse in sede di istruttoria, pertanto non sarà ammessa un'indicazione generica sulla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale fra i partecipanti all'ATI.

Posto che per le Disposizioni attuative del Programma il beneficiario dell'aiuto è una MPMI, e per l'Organismo di ricerca è stata prevista una partecipazione non superiore al 30% , si dovrà riscontrare una proporzione ragionevole nella ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale e dell'accesso agli stessi in modo che la ripartizione rispecchi la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

Si ricorda inoltre, che non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso università o organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche e che in conformità alla Comunicazione della Commissione UE n. 198/01 del 27/06/2014 tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

**B) INTENSITA' DI AIUTO E CUMULO**

**17) L'incremento della percentuale di agevolazione di cui all'art. 7 delle disposizioni attuative è previsto anche per le micro imprese?**

R: con riferimento all'intensità di aiuto si precisa che l'aumento dell'intensità d'aiuto, pari al 20% per le piccole imprese, è da intendersi tale anche per le micro imprese.

Nella tabella che segue sono riassunte le percentuali dell'intensità di aiuto previste per l'impresa che partecipa singolarmente o in ATI con un organismo di ricerca.

Tipologia beneficiario	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
<b>Micro e Piccola Impresa</b>	70% se impresa singola 80% se in ATI	45% se impresa singola 60% se in ATI
<b>Media Impresa</b>	60% se impresa singola 75% se in ATI	35% se impresa singola 50% se in ATI

**18) Come sono conteggiate le quote di cofinanziamento dell'impresa e dell'Organismo di ricerca?**

R: l'intensità di aiuto di cui all'art. 7 delle Disposizioni, valida per entrambi i componenti dell'ATI, sarà calcolata sulla base delle attività descritte dai singoli soggetti e suddivise per categoria di spesa e tipologia. Si ricorda che nel caso di A.T.I., l'Organismo di Ricerca non può sostenere più del 30% dei costi ammissibili del progetto; inoltre, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali solo se l'Organismo di Ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

**19) Nel caso di una piccola impresa, l'intensità dell'aiuto potrebbe essere incrementata di 20 punti più 15 punti in caso di ATI con l'Organismo di ricerca o sono mutuamente esclusivi?**

R: nel caso specifico, in presenza di ATI, l'intensità di aiuto (+20%) potrà essere incrementata di ulteriore 15 punti percentuali, fermo restando che per la ricerca l'intensità massima non potrà superare la soglia dell'80% dei costi ammissibili.

**20) Per ottenere l'incremento del 15% sull'intensità dell'aiuto, la collaborazione attiva con un organismo di ricerca deve essere obbligatoriamente espressa attraverso un'ATI?**

R: sì, l'impresa deve costituirsi in ATI con un solo Organismo di Ricerca nelle forme stabilite dall'art. 4 comma 5 delle Disposizioni

**21) Se il progetto è finanziato all'80% max, il 20% restante deve essere suddiviso in base alla percentuale di costituzione dell'ATI? Tali percentuali si riflettono anche sulla quota di cofinanziamento del progetto?**

R: sì.

**22) Il contributo di cui al bando in oggetto è cumulabile con altri aiuti?**

R: relativamente agli stessi costi ammissibili l'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo "de minimis", (art. 8 Reg. UE 651/14). Si precisa, altresì, che gli aiuti esentati ai sensi del Reg. UE 651, come nel bando in questione, non sono concessi a titolo di "de minimis".

**C) PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO E SPESE AMMISSIBILI**

**23) Ai sensi dell' articolo 5 delle Disposizioni "Il Progetto di Ricerca e Sviluppo deve prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e riconducibili alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente": il prodotto/processo/servizio da migliorare deve essere stato precedentemente sviluppato e messo in commercio dall'azienda proponente?**

R: non è necessario.

**24) Il progetto di R&S può riguardare lo sviluppo di una nuova funzionalità (teorizzata ma non ancora sviluppata) di un prodotto esistente in seno all'azienda proponente ma non ancora commercializzato?**

R: sì. Si evidenzia, tuttavia, che la valutazione della validità scientifica della nuova funzionalità è rimessa all'esperto scientifico;

**25) In merito al calcolo del costo orario del personale docente/ricercatore dell'Università, posto che il numero di ore lavorative standard annuali per il personale docente/ricercatore a tempo pieno è pari a 1500, è possibile usare come denominatore 1500?**

R: sì. Laddove le ore effettive siano significativamente inferiori (es. Docenti università 1500 ore) e quindi risulti alterato il costo effettivamente sostenuto rispetto a quello rendicontabile, l'organismo potrà proporre per il

calcolo del costo orario un denominatore diverso da quello sopra indicato che meglio rifletta il costo effettivamente sostenuto.

Tale diverso denominatore dovrà essere preventivamente accettato da Sardegna Ricerche e dovrà essere unico per tutti i dipendenti coinvolti e per l'intero progetto. Al fine di procedere alle verifiche di competenza deve essere trasmesso copia del contratto collettivo applicato e nota illustrativa delle modalità di calcolo del coefficiente proposto unitamente ai contratti di lavoro del personale rendicontato."

**26) Sono ammissibili le spese del personale (inquadabili sotto il capitolo spese salariali) sostenute nelle modalità "di distacco di lavoro"?**

R: no. Nella sezione 2.1 del Vademecum per la rendicontazione si dispone esplicitamente che sono ammissibili le spese per il personale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto. Pertanto è implicito che deve trattarsi esclusivamente del personale in seno all'impresa e retribuito direttamente dalla stessa, mentre nella formulazione prospettata del distacco il trattamento economico (stipendio + oneri contributivi e assicurativi) rimarrebbe a carico del distaccante, lasciando a carico del distaccatario l'onere di riconoscere un "rimborso delle spese".

A riprova di quanto asserito si compara la modalità del distacco di lavoro con l'utilizzo del personale di altre società dello stesso gruppo; secondo la normativa nazionale, nell'ipotesi di utilizzo di personale assunto da altre società appartenenti al medesimo gruppo, le spese sostenute andranno qualificate come "servizi di consulenza" e fatturate all'impresa beneficiaria, calcolando e giustificando i costi con le stesse modalità previste per il personale dipendente.

Per analogia si potrebbe ammettere la forma del distacco qualificandola, quindi, come un servizio di consulenza

**27) Possono essere attivati servizi di consulenza specifici non presenti nel Catalogo servizi?**

R: sì. Ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. d) sono ammissibili i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati ai fini del progetto

**28) Le spese di commercialista e consulente del lavoro, riguardo il loro impegno nell'iniziativa, sono ascrivibili a budget?**

R: nella sezione 2.4 del Vademecum sono escluse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, che potranno invece essere rendicontate, per quota parte, tra le spese generali.

**29) Non sono considerate ammissibili le spese relative a servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione o da fornitori con rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente; cosa s'intende per cointeressenza?**

R: si rinvia alla sezione 1.7 del Vademecum per la rendicontazione delle spese (Allegato C).

**30) Le spese per servizi di consulenza (ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto), ammissibili nella misura del 30%, devono essere realizzati in Sardegna?**

R: sì. Si precisa, tuttavia, che i fornitori di servizi non devono necessariamente avere la sede in Sardegna.

In via eccezionale l'attività consulenziale può essere svolta fuori dalla Sardegna purché si dimostri che si tratti di attività strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e non possa essere realizzata nell'unità operativa dell'impresa. La dichiarazione dovrà essere rilasciata all'atto della presentazione della domanda.

**31) Cosa s'intende per "costi di ricerca contrattuale"?**

R: per "costi di ricerca contrattuale" s'intende spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo.

**32) I soci con rappresentanza legale e gli amministratori di una società, che siano anche dipendenti, possono essere computati nella voce personale del budget?**

R: conformemente a quanto stabilito nella sezione 2.1 del vademecum, l'imputazione dei costi di soci e amministratori, rientra nella voce di spesa del personale a condizione che:

- vengano rispettati tutti i requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa;
- l'incarico sia direttamente connesso allo svolgimento dell'attività progettuale e la prestazione non sia riconducibile all'attività svolta ordinariamente nell'Impresa;
- l'incarico sia stato preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione o altro organo equiparato e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
- l'incarico sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale o tecnico-scientifica rispetto all'attività progettuale richiesta di svolgere nell'ambito del Progetto di R&S;
- sia precisata la durata dell'incarico, il tempo dedicato al Progetto di R&S e il relativo compenso.

**33) Dei soggetti facenti capo all'organismo di ricerca possono figurare contemporaneamente in più progetti?**

R: sì, i ricercatori possono partecipare a più progetti, nei limiti del monte ore ammissibile.

**34) L'affitto della sede aziendale, in quanto impiegata per lo sviluppo del progetto, è da considerare nelle voci di budget come immobili o spese generali?**

R: spese generali.

**35) Le componenti elettroniche che compongono dei prototipi sono da considerare beni consumabili, perché esauriscono la loro utilità nel prototipo, oppure attrezzature?**

R: i componenti dei prototipi possono essere suddivisi in attrezzature e altri costi.

Le spese sostenute per le parti del prototipo che abbiano autonomo funzionamento devono essere rendicontate come attrezzature, mentre le spese sostenute per parti prive di autonomo funzionamento devono essere rendicontate nella voce "Altri costi". Allo stesso modo dovranno essere rendicontati fra le attrezzature i componenti che siano inventariati singolarmente e non come parti di un prototipo.

Il prototipo non utilizzabile a fini commerciali (vedi definizione di sviluppo sperimentale) è oggetto di dichiarazione da parte del responsabile scientifico del soggetto proponente; tale condizione sarà accertata in sede di valutazione.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Vademecum per la rendicontazione delle spese.

**36) Strumenti e attrezzature: i laptop e/o tablet acquistati come spese generali devono rimanere nella sede come le altre attrezzature acquistate?**

R: sì. Le attrezzature informatiche quali PC, laptop, stampanti, tablet, smartphone e simili sono considerate attrezzature ordinarie da ufficio

**37) E' obbligatorio procedere alla capitalizzazione di tutte le spese previste dal programma? Quindi non solo spese per macchinari e attrezzature (ovviamente da iscrivere nel registro dei beni ammortizzabili) ma anche spese per il personale e spese generali?**

R: si rinvia alla recente normativa fiscale

**38) Per l'organismo di ricerca l'IVA è un costo ammissibile o tutti gli acquisti potranno essere rendicontati sull'imponibile?**

R: l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa ammissibile solo se non sia da quest'ultimo recuperabile e quindi si tratti di un costo.

Qualora si rientri in tale casistica, il beneficiario dovrà inserire tale costo non come spesa a se stante bensì imputarlo alla singola voce di spesa del piano finanziario/dettaglio costi su cui esso grava. Si precisa altresì che l'IVA che sia recuperabile ma che non venisse effettivamente recuperata non può comunque considerarsi ammissibile.



**39) Domanda: sono ammissibili le spese del personale sostenute nelle modalità "telelavoro"?**

R: no. Nella sezione 2.1 del Vademecum per la rendicontazione si dispone esplicitamente che sono ammissibili le spese per il personale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto.

**40) Il servizio di Banda Internet e Hosting Server, indispensabili sia nell'ambito dello studio e progettazione del servizio oggetto della ricerca (nella fase di ricerca industriale) sia nell'ambito della fase di testing (sviluppo sperimentale), tale costo può essere ricompreso nel capitolo "altri costi di esercizio diretti" in cui è prevista la voce "costi di materiali, forniture e prodotti analoghi", valutando tali servizi come "prodotti analoghi"?**

R: si ritiene il costo ammissibile e andrà imputato nella voce "Altri Costi". Resta fermo che tali costi dovranno essere strettamente legati alla realizzazione del progetto e imputati nella misura di effettivo utilizzo. Nella relazione descrittiva del progetto, si invita il proponente a precisare con adeguato dettaglio l'utilità del costo ai fini del progetto.

**41) I costi per servizi di consulenza che prevedono un corposo lavoro su attività di ricerca non trovano un preciso riscontro tra le voci presenti a catalogo, è possibile determinare il corrispettivo facendo semplicemente riferimento a criteri di coerenza rispetto alle tariffe prestabilite per attività similari dal mercato?**

R: sì. La congruità e la pertinenza delle spese dei servizi di consulenza sarà valutata dall'esperto scientifico in relazione alle specifiche attività da realizzare e tenuto conto dei prezzi di mercato per attività similari.

**D) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI**

**42) Prima dell'apertura del bando è possibile accedere in modalità test alla piattaforma per l'inoltro della domanda?**

R: no.

**43) Nel formulario non sono indicati i caratteri massimi per ciascun campo di compilazione.**

R: la scelta di non limitare lo spazio è stata fatta per dar modo ai partecipanti di dettagliare meglio il progetto.

**44) Essendo la procedura a sportello, per la graduatoria delle domande di finanziamento sarà valevole l'ora di arrivo della domanda nella giornata (che immagino sarà a partire dal 27/3 stesso) o solo il giorno di arrivo?**

R: Sardegna Ricerche esamina le domande ricevute in ordine cronologico dal sistema informatico; le domande considerate ricevibili (comprese le domande pervenute successivamente), proseguono l'iter istruttorio per la verifica degli altri requisiti di ammissibilità formale.

**45) Cosa s'intende per "Adeguata documentazione comprovante la disponibilità di risorse finanziarie, proprie o di terzi, in una forma priva di qualsiasi aiuto pubblico, necessarie per la realizzazione della propria quota parte del progetto, ed in ogni caso non inferiore al 25% dei costi ammissibili del progetto"**

R: in conformità al principio di cofinanziamento è necessario disporre di risorse finanziarie proprie o di terzi per contribuire alle spese del progetto. Pertanto, a titolo di esempio, saranno ammessi i seguenti documenti:

- Attestazione, firmata da un commercialista/revisore, atta a dimostrare il cash flow (flussi di cassa) generato dalla gestione dell'impresa, determinato secondo metodi prudenziali e corretti principi contabili.
- Attestazione, da parte di banche o altri operatori creditizi, sul merito creditizio dell'azienda e altra documentazione equipollente sempre comprovante la disponibilità di risorse finanziarie (compresi estratti conto bancari o fidi bancari non utilizzati).
- Qualora l'impresa ricorra al credito bancario per il finanziamento del progetto: fornire la delibera di concessione del finanziamento.



- Dichiarazione dei soci, circa l'impegno ad apportare le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri precisando entità e modalità dell'apporto (es. apporti di capitali freschi per aumenti di capitale sociale, finanziamenti). Resta fermo che all'atto di presentazione della domanda i soci devono dimostrare la disponibilità finanziaria da impiegare.

**46) Per la partecipazione al progetto, all'Organismo di Ricerca è richiesta di firmare digitalmente esclusivamente il documento Dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea di imprese? Il resto delle firme è nella responsabilità dell'impresa?**

R: la lettera d'intenti dev'essere firmata da entrambi i componenti dell'ATI; l'altra documentazione dev'essere firmata dall'impresa che agisce per conto dell'ATI in virtù del mandato conferito.

**47) In tema di proprietà intellettuale: la ripartizione dei diritti, tra i componenti dell'ATI, dev'essere definita nella lettera di costituzione dell'ATI?**

R: conformemente alle norme comunitarie, l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi devono essere stabiliti prima dell'inizio del progetto; pertanto nella lettera di impegno alla costituzione dell'ATI le parti dovranno disciplinare la ripartizione dei diritti di proprietà derivanti dal progetto e i relativi diritti di accesso in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto. Sardegna Ricerche verificherà le stesse in sede di istruttoria, pertanto non sarà ammessa un'indicazione generica sulla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale fra i partecipanti all'ATI. Posto che per le Disposizioni attuative del Programma il beneficiario dell'aiuto è una MPMI, e per l'Organismo di ricerca è stata prevista una partecipazione non superiore al 30% , si dovrà riscontrare una proporzione ragionevole nella ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale e dell'accesso agli stessi in modo che la ripartizione rispecchi la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto .

Si ricorda inoltre, che non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso università o organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche e che in conformità alla Comunicazione della Commissione UE n. 198/01 del 27/06/2014 tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

**48) Per assolvere l'imposta di bollo dovuta è necessario acquistare la marca da bollo e inserire i dati richiesti nella schermata del Sipes?**

R: si conferma che nella schermata del Sipes si dovranno riportare codice identificativo, data e ora di acquisto indicati nella marca da 16€.

**49) Nel campo "Data inizio" quale data dobbiamo inserire?**

R: l'impresa deve indicare la data prevista per l'avvio del progetto. Si ricorda che questa non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 delle Disposizioni le spese, da considerarsi IVA esclusa, possono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso al bando.

**50) Il campo "Data fine" va calcolato come Data inizio più durata progetto?**

R: si conferma quanto asserito. Si ricorda che il progetto non può avere una durata superiore a 24 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria e comunque non oltre 30 mesi dall'avvio dei lavori, se antecedente.

**51) Se dovessero sorgere dei problemi con il sistema informatico Sipes cosa dobbiamo fare?**

R: per le imprese è disponibile un indirizzo email ([supporto.sipes@sardegna.it](mailto:supporto.sipes@sardegna.it)) cui potete inviare segnalazioni o richieste di chiarimento relative al sistema SIPES. Si consiglia anche di mandare uno screenshot della segnalazione di errore.